

N. R.G. 278/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Sezione Lavoro CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **278/2021** promossa da:

con il patrocinio

dell'avv. ANGELONE PAOLO MARIA

ricorrente

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. LONGO MARIA
CONSUELO ITRIA

resistente

Oggetto: ripetizione d'indebito

All'udienza dell'11.1.24 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza del
quale dava lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28.1.21 riferiva che Dal 13
giugno 2013 al 15 ottobre 2015 aveva lavorato alle dipendenze di
S.r.l. e che il 15 ottobre 2015 era stata licenziata da questa per giustificato
motivo oggettivo; che aveva presentato domanda di NASPI, che veniva

pagina 1 di 6



regolarmente accolta, con decorrenza 7 novembre 2015; che nella seconda metà di novembre 2015 aveva avviato attività di lavoro autonomo occasionale avente ad oggetto il procacciamento di nuovi clienti attraverso il servizio di telemarketing con [redacted] impresa individuale; che il 7 dicembre 2015, per il tramite della sede INPS di Sesto San Giovanni, aveva attestato di aver iniziato a svolgere attività lavorativa occasionale da metà novembre 2015 dichiarando contestualmente la propria previsione di reddito annuo; che non riuscendo a reperire una stabile attività lavorativa aveva deciso di mantenere in essere la collaborazione occasionale con [redacted] anche nel 2016; che quindi il 5 febbraio 2016, sempre per il tramite della sede INPS di Sesto San Giovanni, aveva presentato una nuova Comunicazione NASPI – COM comunicando il reddito presunto derivante da tale attività lavorativa per l'anno 2016; che nel mese di marzo 2016 aveva siglato il Patto di Servizio Personalizzato di cui al D.lgs. 150/2015, art. 20, con l'operatore [redacted] S.r.l., accreditato presso la Regione Lombardia; che a luglio 2016 la medesima attività di procacciamento dei clienti veniva svolta in favore di [redacted], società che offriva servizi di supporto e consulenza per lo sviluppo commerciale, gestionale e finanziario di imprese e privati, sempre di proprietà di [redacted] che aveva interrotto ogni collaborazione di lavoro sia con [redacted] sia con [redacted] S.r.l.s. alla fine del mese di luglio 2016; che aveva continuato a percepire la NASPI sino all'11 settembre 2016, in quanto il 12 settembre 2016 era stata assunta da [redacted] S.c.a.r.l., in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e *part-time*; che il rapporto con [redacted] e con [redacted] S.r.l.s. aveva tutte le caratteristiche del lavoro autonomo; che tra novembre 2015 e luglio 2016 aveva ricevuto, in regime di ritenuta d'acconto i seguenti compensi lordi:

- Euro 625,00 – periodo: novembre 2015;
- Euro 437,50 – periodo: dicembre 2015;
- Euro 312,50 – periodo: gennaio 2016;
- Euro 312,50 – periodo: febbraio 2016;
- Euro 200,00 – periodo: marzo 2016;
- Euro 250,00 – periodo: aprile 2016;
- Euro 250,00 – periodo: maggio 2016;
- Euro 250,00 – periodo: giugno 2016;
- Euro 250,00 – periodo: luglio 2016.

pagina 2 di 6



Che il 5 settembre 2018 veniva convocata presso l'Ufficio Ispettivo dell'Ispettorato territoriale di Milano-Lodi, di Milano, via Gonzaga, 4, ove, interrogata dall'Ispettore di Vigilanza INPS, sullo svolgimento del suo rapporto di lavoro per e

S.r.l.s. rendeva le proprie dichiarazioni in merito al lavoro espletato per e S.r.l.s.; che nel marzo 2020 riceveva la seguente comunicazione da parte dell'INPS : “ *la informiamo che, nel periodo che va dal 07/11/2015 al 11/09/2016, sono stati pagati 6.244,98 euro in più sulla Sua prestaz. INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE NASPI cat. 947457/2015 per i seguenti motivi: È stata corrisposta indennità di disoccupazione NASpI non spettante per mancanza dei requisiti di legge*”; che quindi era stata invitata a pagare l'importo citato entro il 25 aprile 2020; che aveva presentato ricorso amministrativo avverso la richiesta di restituzione; che con delibera n. 2014393 del 30 giugno 2020, il Comitato Provinciale aveva rigettato il ricorso adducendo che a seguito di accertamento ispettivo effettuato nei confronti di

era stato accertato che alcuni lavoratori – tra cui la ricorrente – avevano attività in qualità di collaboratori occasionali, mentre dovevano ritenersi lavoratori subordinati; che nonostante la delibera del Comitato Provinciale si riferisse unicamente all'accertamento ispettivo effettuato nei confronti di , la richiesta di restituzione della NASPI copriva anche il mese di luglio 2016 allorchè ella lavorava per S.r.l.s.; che probabilmente vi era stato un accertamento ispettivo effettuato nei confronti di S.r.l.s con gli stessi esiti; che gli accertamenti ispettivi erano stati oggetto di impugnazione giudiziale avanti il Tribunale di Milano e che il giudizio era in corso.

Premesso quanto sopra la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la illegittimità della richiesta di restituzione della Naspi, dal momento che il rapporto di lavoro di cui è causa era da considerarsi come autonomo e che comunque i suoi redditi erano rimasti al di sotto del limite escluso da imposizione fiscale e pari ad euro 8.000,00.

Infine doveva affermarsi la irripetibilità delle somme percepite in buona fede

Si è costituita l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Invero per quanto riguarda la qualificazione del rapporto di lavoro della
ricorrente con la _____ e la _____ S.r.l.s.

si ritiene che il tribunale non possa basarsi *sic et simpliciter* sulla sentenza
emessa dal Tribunale di Milano, in quanto da un lato la stessa non fa
specifico riferimento alla _____, ma ad una serie indistinta di lavoratori _____,
d'altro lato tale sentenza non è definitiva ed è stata oggetto di appello.

Va poi rilevato che era onere dell'INPS dimostrare, con idonee prove che
in realtà la _____ era impiegata in un rapporto di lavoro subordinato e tali
prove non sono state fornite.

In proposito si osserva che la ricorrente ha allegato che era sempre stata
libera di organizzare la propria attività lavorativa, con riguardo sia al luogo
che ai tempi di lavoro, secondo le proprie esigenze personali e che infatti
lavorava da casa e non disponeva di una postazione all'interno della sede di
Cassina de Pecchi o di qualsivoglia altro locale di proprietà di

_____ e/o di _____ S.r.l.s.; che non era tenuta al
rispetto di alcun orario e turno di lavoro e non doveva garantire un numero
minimo di giornate di lavoro; che non era nemmeno tenuta ad avvisare il
signor _____ (o altri) qualora avesse deciso di non svolgere la propria
prestazione lavorativa; che per svolgere la attività lavorativa si avvaleva del
proprio computer portatile e del proprio telefono cellulare; che non aveva
mai avuto un compenso fisso.

Orbene, a fronte di tali allegazioni l'INPS si è limitata a produrre, oltre alla
sentenza predetta, il verbale ispettivo senza tuttavia fare alcuno specifico
riferimento, in comparsa di risposta, alla posizione della _____ e senza
smentire puntualmente le allegazioni fornite da questa in merito agli
indicatori del carattere autonomo del rapporto.

A titolo di esempio la resistente non ha contestato e smentito che la
utilizzasse si avvalesse del proprio computer portatile e del proprio telefono
cellulare, che lavorasse da casa e che percepisse un compenso estremamente
variabile.

In sostanza l'INPS ha dato per scontato che la _____ fosse da assimilarsi a
tutti gli altri lavoratori interessati dall'accertamento e che quindi il rapporto
di questa con _____ e di _____ S.r.l.s.
avesse carattere subordinato.

A prescindere da quanto sopra e anche ammesso che il rapporto della
fosse di natura subordinata, si ritiene che comunque non sussista l'obbligo di
restituzione.

Infatti l'art. 9 del delgs n. 22 del 2015 dispone “ Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e' sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. *Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5”.*

Orbene, la ricorrente ha allegato di avere percepito da _____ e da _____ S.r.l.s. una somma inferiore al reddito minimo, intendendosi per quest'ultimo la somma di 8.000,00 e ha provato tale circostanza con i documenti 10 e 12.

La resistente non ha contestato tali circostanze né i documenti.

Parimenti la resistente non ha contestato che la _____ le abbia comunicato tempestivamente il reddito annuo previsto e che i nuovi datori di lavoro fossero diversi dal datore di lavoro con il quale era in essere il rapporto che aveva determinato il diritto alla naspi

Posto quanto sopra va dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'indennità di NASpI di cui è causa.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da
contro INPS sede di Monza così provvede

1) dichiara l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'indennità di
NASpI riferita al periodo compreso tra il 7 novembre 2015 e l'11 settembre
2016 avanzata da INPS con comunicazione del 10 marzo 2020 nei confronti
della ricorrente ;

2) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si
liquidano in euro 2.000,00 per compensi, euro 43 per spese, oltre oneri
accessori e spese generali con distrazione a favore dell'avv. Angeloni.

Monza, 13 gennaio 2024

Il Giudice
dott. Claudia Lojacono

